

**DETERMINA ASM**

N. 176 /21 DEL ~~16.07.2021~~ 21.07.2021 pu

**OGGETTO: Presa d'atto verbale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 410, 411 c.p.c..**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, avv. Antonio Fiumefreddo

**PREMESSO**

Che con determina n. 165 del 14.07.2021, ASM ha autorizzato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del dipendente Grande Filippo, C.U.O.T. presso l'impianto funiviario di ASM, e stabilito per la sottoscrizione della conciliazione relativa, la data del 15.07.2021.

Che in data 15.07.2021, il Liquidatore di ASM, il sig. Grande Filippo, il sig. Carmelo Garufi, rappresentante sindacale FILT-CGIL indicato dal lavoratore e il sig. Rosario Gambacorta, rappresentante della sigla sindacale ALI-CONFSAL (FENAPI), designato da ASM, questi ultimi due nella loro qualità di conciliatori, hanno sottoscritto il verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410, 411 c.p.c., per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra ASM e il sig. Grande Filippo.

Che si ritiene prende atto di tale verbale e dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro tra ASM e il sig. Grande Filippo a far data dal 15.07.2021.

Visto lo Statuto di ASM.

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

**Tutto ciò premesso**

**Determina**

**Di**

- 1) Prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 15.07.2021, del verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410, 411 c.p.c., per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra ASM e il sig. Grande Filippo.
- 2) Prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro tra ASM e il sig. Grande Filippo, con decorrenza dalla data del 15.07.2021.
- 3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale.
- 4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.

Il Responsabile del Personale  
dott. I. Maurizio Puglisi



Il Liquidatore  
Avv. Antonio Fiumefreddo

TAORMINA  
Prot. N. 3568  
Data 15/07/2021  
POSTA IN ARRIVO

## VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(ex artt. 410, 411 c.p.c.)

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di luglio, a Taormina, presso gli uffici amministrativi di ASM, davanti al signor Carmelo Garufi, cod. fisc. GRFCML59CUD84R, nato a FURCI SICULO il 24/03/59, della sigla sindacale FILT-CGIL, rappresentante sindacale indicato dal lavoratore, ed al signor Rosario Gambacorta, cod. fisc. GMBRSR47P22F158Y, nato a Messina, il 22/09/47, della sigla sindacale ALI - CONFSAL (FENAPI), designato dal datore di lavoro, nella loro qualità di Conciliatori ai quali le parti hanno conferito espresso mandato, sono comparsi:

da una parte, il dipendente signor **Filippo Grande**, cod. fisc. GRNFPP56R25F168Y, nato a Mongiuffi Melia, il 25.10.1956;

e

dall'altra parte, l'**Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in liquidazione**, in persona del liquidatore *pro tempore* Avvocato Antonino Fiumefreddo, P. IVA P.I. 01982940833, con sede legale in Taormina, Corso Umberto n. 217 – presso la sede del Palazzo Comunale;

\*\*\*

I conciliatori, dopo avere accertato l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertirle circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ., 410, 411 e 412 cod. proc. civ., come modificati dalla legge dell'11 agosto 1973 n. 533.

Le parti

### Premesso


- a) Che il signor Filippo Grande, assunto in azienda in data 1 luglio 1985, è inquadrato al parametro 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, con mansione di Capo Unità Organizzativa Tecnica;
  - b) Che le parti, in ragione del raggiungimento dell'età pensionabile del signor Filippo Grande, intendono risolvere il rapporto di lavoro e tacitare ogni reciproca pretesa;
- tutto ciò premesso, le parti, rese edotte della definitività delle rinunce e transazioni raggiunte in questa sede, formulano il seguente


## ACCORDO

- 1) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.
- 2) Il signor Grande, in via preliminare, dichiara che la prestazione lavorativa resa dallo stesso durante il rapporto di lavoro intercorso non è mai stata espletata per mansioni e/o quantità diverse dalle quelle previste in contratto.
- 1) Il rapporto di lavoro intercorso tra A.S.M. ed il signor Filippo Grande si intende definitivamente risolto alla data odierna ed il lavoratore dichiara di non avere null'altro a pretendere dall'Azienda, per nessun titolo, causale e/o ragione, ad esclusione di quanto in appresso indicato.
- 2) Con la cessazione del rapporto di lavoro l'Azienda corrisponderà al lavoratore l'importo netto dovuto da ASM pari ad € 49.739,70 (Euro quarantanovesettecentotrentanove/70), quali spettanze di fine rapporto (ivi compreso TFR, ferie maturate e non godute, tredicesima mensilità residua, riposi, ect), che sarà sottoposto a tassazione in virtù del titolo. La residua parte sarà corrisposta dall'INPS.
- 3) L'importo sopra indicato sarà versato in unica soluzione alla data della sottoscrizione del presente accordo, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT97E0538782599000035295215, istituto di credito BPER Banca S.p.A..
- 4) Il lavoratore dichiara di accettare la superiore proposta transattiva e le modalità di pagamento così come specificate ai punti 2) e 3) del presente accordo, di rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., ad ogni azione a qualsiasi titolo avviata e/o da avviare nei confronti dell'Azienda, dando atto che, con la corresponsione della detta somma, nessun altro diritto e/o credito connesso e/o conseguente al rapporto svolto fino alla data di cessazione potrà rivendicare nei confronti di A.S.M., nonché ad ogni domanda e/o credito di natura retributiva, previdenziale, assistenziale e/o risarcitoria. In particolare, il signor Filippo Grande dichiara di rinunciare a far valere nei confronti dell'Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in liquidazione e/o delle persone fisiche e giuridiche che hanno agito in suo nome e per conto pretese aventi ad oggetto: risarcimento danni patrimoniali e/o extra patrimoniali, ivi compreso il danno biologico ed il danno da mobbing, esistenziale, alla professionalità comunque connessi all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua

risoluzione, ad eventuale demansionamento o attribuzione di mansioni non conformi all'inquadramento contrattuale, a rivendicazioni di natura economica e/o risarcitoria comunque connesse all'inquadramento rivestito, nonché all'eventuale rivendicazione di un inquadramento superiore.

Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 del codice civile.

  
Il dipendente

  
L'Azienda

I conciliatori  
